



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**Sezione Specializzata In Materia Di Impresa "B" Civile**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **84222/2012** promosso da:

**LEONARDO MARIANI** (C.F. MRNLRD77C01B474C) con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI SCARABELLI CRISTIANO PATRIZIO e dell'avv. FONGARO ELENA (FNGLE75M61L682F) VIA ANDREA DORIA, 3 20131 MILANO ; elettivamente domiciliato in VIALE DORIA, 3 20124 MILANO presso il difensore avv. BELTRAMI SCARABELLI CRISTIANO PATRIZIO

ricorrente

contro

**ETECH SRL** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e domiciliato in presso il difensore avv.

resistente

Il Giudice dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.1.2013,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

I ricorrenti Leonardo Mariani e Giovanni Denaro sono soci di eTech s.r.l. insieme al signor Matricardi, il quale riveste anche la carica di amministratore unico della predetta società.

I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare a eTech e per essa all' amministratore unico signor Matricardi, ex art. 700 c.p.c., di consentire la consultazione dei libri sociali nel luogo in cui gli stessi sono custoditi, di mettere a disposizione tutta la documentazione contabile richiesta, e di consentire la copia anche fotostatica della stessa.

I ricorrenti hanno fornito prova ( cfr. docc. 3, 6, 7, 8, 13) di avere formalizzato la richiesta di produzione di copia elettronica o cartacea di tutti i bilanci, dei libri sociali, degli incarichi sottoscritti dalla società eTech s.r.l. nel periodo 1.1.2009-28.11.2011, delle fatture emesse e di quelle pagate dalla società ( nonché di ogni altro documento riconducibile sempre al periodo 1.1.2009- 28.11.2011 che giustifichi un costo oppure un ricavo dell'azienda) al fine di avere contezza dell'andamento societario e di controllare l'attività gestoria.

La resistente, pur avendo ricevuto regolare notifica, non si è costituita.

considerato che il signor Matricardi, amministratore unico di eTech s.r.l., con la comunicazione inviata con posta elettronica all'avvocato dei ricorrenti, in data 6 agosto 2012, ha negato di aver

ricevuto alcuna richiesta di consultazione delle scritture contabili, senza tuttavia pronunciarsi sulla possibilità di consentire l'accesso richiesto (cfr. doc.9).

tenuto conto, infine, della comunicazione inviata con posta elettronica dal legale dell'A.U. di eTech s.r.l. al legale dei ricorrenti ove si esclude la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza e si informano i ricorrenti che sarebbe stata adita l'Autorità Giudiziaria al fine di conseguire la nomina di un liquidatore per la società (cfr. doc.14), senza nulla specificare circa la consultazione delle scritture contabili, risulta un comportamento ingiustificatamente ostruzionistico o apertamente negatorio della facoltà dei soci di ottenere tempestivamente visione dei libri sociali o della documentazione della società che sia di loro interesse;

considerato che alla luce della nuova disciplina delle società a responsabilità limitata, e segnatamente della privatizzazione del controllo gestionale realizzatasi, deve ritenersi sussistere un diritto incondizionato del socio non amministratore, ad esercitare un penetrante controllo sulla gestione sociale funzionale alla sua salvaguardia rispetto all'operato della maggioranza o degli amministratori;

che, inoltre, l'ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell'esercizio sociale; possa aver per oggetto la più ampia gamma di informazione, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia (come esplicitamente indicato nella norma) e comprendere, quale modalità concreta di realizzazione, la facoltà di trarre copia della documentazione visionata; diversamente, si negherebbe, di fatto, stante la consistenza e la natura tecnica della documentazione da esaminare, la tutela effettiva del diritto in argomento, che, essendo funzionale all'esercizio di un controllo e alla salvaguardia dei diritti connessi alla posizione di socio, implica non solo il diritto alla consultazione dei documenti ma alla estrapolazione (in forme varie) dei dati ritenuti sensibili agli effetti informativi (ovviamente, nel rispetto del principio di buona fede ex art. 1175 c.c., che limita comunque l'esercizio del diritto allo scopo per cui lo stesso è dato e alla salvaguardia del diritto altrui);

considerato che quale diritto soggettivo potestativo - autonomo rispetto ad altri diritti del socio quale quello di disporre l'azione di responsabilità contro l'amministratore o di impugnare le delibere assembleari - il diritto del socio non amministratore di cui all'art. 2476 2° c.c. ben può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., come qui richiesto, in vista della instaurazione del giudizio di merito volto all'accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali come si desume dall'interpretazione del ricorso;

considerato che a sostegno del *periculum in mora* ha rappresentato il proprio interesse a poter visionare nell'immediatezza la documentazione contabile della società al fine di adottare i provvedimenti opportuni anche in merito alla necessità di chiedere la revoca, prima che il danno alla società diventi irreparabile, o l'accertamento della responsabilità dell'amministratore,

considerato che l'articolo 614 bis c.p.c. ha generalizzato la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili, che può trovare applicazione anche con riguardo ai provvedimenti cautelari, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma primo dell'articolo 614 bis predetto, che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale di contenuto condannatorio

#### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Leonardo Mariani e Giovanni Denaro nei confronti di eTech s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto

### **Ordina**

alla eTech s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire ai signori Leonardo Mariani e Giovanni Denaro, anche tramite professionista di loro fiducia, la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, con diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi ( a spese dei ricorrenti), nei luoghi ove essi sono custoditi, con modalità di accesso concordate in giorni ed orari lavorativi;

### **Condanna**

la eThec s.r.l. a pagare a favore dei signori Leonardo Mariani e Giovanni Denaro la somma di euro 50,00, ai sensi dell'art.614 bis, comma II, c.p.c., per ogni giorno di ritardo della società nell'adempiere all'odierno provvedimento.

### **Condanna**

la eThec s.r.l. rifondere a favore dei signori Leonardo Mariani e Giovanni Denaro le spese di lite liquidate in euro 1.800,00 oltre CPA e IVA come per legge.

Milano, 12 gennaio 2013

Il Giudice

dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO